

NN (L) Patrimonial

Società di diritto lussemburghese a struttura multicompartimentale e multiclasse

Allegato al Modulo di sottoscrizione

Data di deposito in Consob del Modulo di Sottoscrizione: 15 luglio 2015

Data di validità del Modulo di Sottoscrizione: dal 16 luglio 2015

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni NN (L) Patrimonial

Nome Comparto e data di inizio commercializzazione	Classe (*) e valuta	Codice ISIN
NN (L) Patrimonial AGGRESSIVE - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121216526
NN (L) Patrimonial BALANCED - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121216955
NN (L) Patrimonial DEFENSIVE - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121217334
NN (L) Patrimonial BALANCED EURO - 19/11/2001	X Cap EUR	LU0121217920

(*) **Cap** = Capitalizzazione, **Dis** = Distribuzione Mensile

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI

Soggetti che procedono al collocamento

L'elenco aggiornato dei soggetti collocatori o degli intermediari incaricati della commercializzazione ("Soggetti Collocatori") è disponibile su richiesta, presso i Soggetti Collocatori stessi, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori e le sue filiali. Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti collocatori per categorie omogenee (ad esempio, banche, sim) ed evidenzia i comparti e le classi di azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti collocatori.

Soggetto incaricato dei pagamenti in Italia – Soggetto che cura l'offerta in Italia

- BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, Via Ansperto, 5 dove svolge le relative funzioni.
- State Street Bank GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aperti, 10, dove svolge le relative funzioni.
- Société Générale Securities Services S.p.A, con sede legale in Milano Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2. Le relative funzioni sono svolte a Torino, Via Santa Chiara 19.
- Sella Holding Banca S.p.A., con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella, 1, dove svolge le relative funzioni.
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3. Le funzioni sono svolte presso la sede di Mantova, Via L. Grossi, 3.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti è anche il soggetto designato che cura i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all'estero (Soggetto che cura l'offerta in Italia). Nello svolgimento degli incarichi che gli sono stati affidati assolve alle seguenti funzioni: (i) cura l'attività amministrativa relativa alle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso ricevute dai soggetti collocatori; (ii) attiva le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso, siano svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal prospetto; (iii) regola i pagamenti relativi alle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni; (iv) invia le lettere di conferma delle operazioni effettuate; (v) espleta tutti i servizi per assicurare ai sottoscrittori l'esercizio dei diritti sociali connessi con la partecipazione alla Sicav; (vi) tiene a disposizione degli investitori gli avvisi di convocazione delle assemblee, il testo delle delibere adottate e copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata, che i partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio.

Il Soggetto Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione ha l'incarico di ricevere ed esaminare i reclami degli investitori.

Banca Depositaria

BBH Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, con sede in 2-8 Avenue Charles De Gaulle B.P. 403 L-2014, Luxembourg

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

La richiesta di sottoscrizione redatta sull'apposito Modulo è presentata ad uno degli intermediari indicati nell'elenco dei collocatori che la inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, unitamente ai mezzi di pagamento. Le richieste di sottoscrizioni aggiuntive, rimborsi e conversioni, da effettuare preferibilmente utilizzando il modulo all'uopo predisposto, sono consegnate al medesimo Collocatore che ha ricevuto la sottoscrizione e sono trasmesse al Soggetto incaricato dei pagamenti nei medesimi termini. Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste alla Sicav, o al soggetto da essa designato, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o, per le sole sottoscrizioni, a quello di accredito delle somme (se successivo).

Per le sottoscrizioni alle quali si applichi la facoltà di recesso di cui all'art. 30, co. 6 del D.Lgs. 58/98, le richieste sono trasmesse alla scadenza del termine di sospensiva.

Informazioni importanti in merito alle tempistiche di valorizzazione

delle operazioni di conversione. Per effetto delle disposizioni tributarie in vigore dal 1° luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto, la valorizzazione delle azioni del comparto di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni di quello di provenienza e quindi senza contestualità.

Sottoscrizione mediante Piani Regolari di Risparmio

La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso versamenti periodici (mensili o trimestrali) di uguale importo.

È possibile effettuare versamenti aggiuntivi, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al momento dell'apertura del PAC. Detta limitazione, non trova applicazione nel caso di PAC denominato opzione 2. Tali versamenti, comportano la riduzione proporzionale della durata del piano (ad eccezione di quelli accesi con i collocatori che utilizzano Sella Holding Banca quale soggetto incaricato per i pagamenti, la cui durata resta inalterata). Per modificare le caratteristiche del Piano sottoscritto è necessario chiudere il vecchio Piano ed aprirne uno nuovo. È possibile sospendere il pagamento delle rate o interrompere il Piano senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Il mancato completamento può determinare una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. La richiesta di sospensione o interruzione del Piano dovrà essere comunicata al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore non oltre il giorno 13 (o il giorno precedente se festivo) del mese antecedente. In caso di 6 consecutivi mancati versamenti del pagamento della rata, il PAC viene automaticamente chiuso.

Rimborsi Programmati

Presso i soggetti collocatori, indicati nell'apposito elenco, nell'ambito degli investimenti effettuati in un'unica soluzione (PIC), è consentito disporre un programma di disinvestimento indicando l'ammontare del rimborso periodico o il numero di azioni - la periodicità (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e la data di decorrenza. Il programma può essere interrotto o sospeso, senza penalità o spese. La richiesta di sospensione o interruzione del piano dovrà essere comunicata al Soggetto incaricato dei pagamenti tramite il Collocatore non oltre il giorno 13 (o il giorno precedente se festivo) del mese antecedente.

Lettera di conferma delle operazioni

Il Soggetto incaricato dei pagamenti invia tempestivamente al sottoscrittore una lettera di conferma dell'operazione dalla quale risultano almeno le seguenti informazioni:

- *conferma dell'investimento*: la data di ricezione del Modulo, la data di esecuzione della operazione, il numero ed il tipo di azioni assegnate, il prezzo di emissione delle azioni assegnate, l'importo lordo versato, le commissioni e le spese applicate, l'eventuale tasso di cambio, l'importo netto investito e il mezzo di pagamento utilizzato.

- *conferma del rimborso*: la data di ricezione della richiesta, il comparto oggetto di disinvestimento, il numero di azioni rimborsate, il prezzo unitario di rimborso, l'importo rimborsato al netto di oneri fiscali e spese, l'eventuale tasso di cambio applicato.

- *conferma della conversione*: la data di ricezione della richiesta, il numero di azioni rimborsate e il prezzo unitario applicato, il numero di azioni assegnate e il prezzo unitario applicato, il tasso di cambio e gli oneri fiscali eventualmente applicati. In alternativa, la conferma potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto di destinazione.

Sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza

I soggetti Collocatori possono attivare, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi "on line" che, previa identificazione del Sottoscrittore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di sottoscrizione via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire e le informazioni da fornire ai clienti ai sensi dell'art. 67-undecies del D.Lgs n.206/2005 ("Codice del Consumo") sono riportate nei siti operativi dei Soggetti Collocatori che offrono tale modalità operativa. Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto e gli altri

documenti indicati nel medesimo prospetto su supporto durevole presso il sito internet www.nnip.it. Le sottoscrizioni successive alla prima e le operazioni di conversione e rimborso possono essere effettuate - oltre che mediante Internet - anche tramite il servizio di banca telefonica. A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte del Sottoscrittore.

Il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza è indicato nel Modulo. L'utilizzo di Internet o del servizio di banca telefonica non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione ai fini della valorizzazione delle azioni emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Il contratto che regola il servizio "on line" o quello di banca telefonica indicherà gli eventuali oneri aggiuntivi. Con il consenso del sottoscrittore la lettera di conferma dell'avvenuta operazione può essere inviata per e-mail in alternativa a quella cartacea, conservandone evidenza. I soggetti che hanno attivato servizi "on line" sono indicati nell'elenco dei soggetti collocatori.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Remunerazione dei Soggetti Collocatori

Di seguito è indicata la quota parte delle commissioni corrisposta in media ai soggetti collocatori per i servizi resi.

Classi di Azioni	Commissioni di sottoscrizione e conversione	Commissioni di gestione
X	100%	68%

Agevolazioni finanziarie

In Italia non sono applicate commissioni di rimborso. Il Collocatore ha facoltà di scontare la commissione di sottoscrizione e la commissione di conversione, fino al 100%.

Costi connessi all'intermediazione dei pagamenti

Per l'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e rimborso, i Soggetti incaricati dei pagamenti applicano i seguenti diritti fissi fino al massimo specificato nella seguente tabella:

	Sottoscrizione in unica soluzione e rimborso	Sottoscrizione di Piani Regolari di Risparmio	Versamenti successivi nell'ambito dei Piani Regolari di Risparmio	Cambio della valuta (% dell'importo negoziato)
BNP Paribas	€ 25,00	€ 25,00	€ 3,00	0,10 %
State Street Bank GmbH - Succursale Italia	€ 23,00	€ 13,00	€ 3,00	==
SGSS S.p.A.	€ 23,00	€ 18,00	€ 2,00	0,10 %
Sella Holding Banca S.p.A.	€ 23,00	€ 20,00	€ 1,00	0,10 %
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€ 25,00	€ 12,00	€ 2,00	0,10 %

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni

I rendiconti periodici, nei termini previsti dal Prospetto, lo Statuto della SICAV, il Prospetto, il KIID e l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento sono disponibili nel sito internet www.nnip.it dal quale possono essere acquisiti. Tutti i predetti documenti sono anche disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e i collocatori. In caso di variazione del Prospetto e del KIID, i medesimi documenti sono messi a disposizione nel suddetto sito internet, contestualmente al tempestivo deposito presso la Consob. I partecipanti con richiesta scritta al Soggetto incaricato dei pagamenti possono ricevere entro 20 giorni gratuitamente a domicilio i più recenti rendiconti periodici. Su richiesta del partecipante i predetti documenti sono forniti anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, con modalità che consentano l'acquisizione su supporto durevole (per es. via e-mail). Gli avvisi

di convocazione delle assemblee dei partecipanti, il testo delle delibere adottate e i documenti che il Prospetto indica a disposizione del pubblico sono disponibili presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

Il valore delle azioni di ciascun Comparto, calcolato con la periodicità indicata nel Prospetto, attualmente è pubblicato quotidianamente su *// Sole 24 Ore*. A decorrere dal 3 agosto 2012 il valore delle azioni di ciascun Comparto sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet www.nnip.it nella sezione "Comparti.NAV".

Con i medesimi mezzi *pro tempore* adottati per la pubblicazione del valore delle azioni, sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione. Ogni altro avviso che sia necessario pubblicare sulla stampa in Lussemburgo, in Italia è pubblicato su *// Sole 24 Ore*.

Regime fiscale per i sottoscrittori residenti in Italia

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla Sicav è applicata una ritenuta del 26 per cento. In base all'articolo 10-ter della Legge 23/04/1983 n. 77, la ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla Sicav e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di liquidazione o di cessione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento) sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini la Sicav fornirà indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri.

Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto della Sicav. La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano e ad essi assimilati nonché dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, detenuti dalla Sicav alla data di apertura della successione (*). A tali fini la Sicav fornirà le indicazioni utili circa la composizione del proprio patrimonio.

(* L'imposta di donazione e successione è stata reintrodotta con decorrenza dal 3 ottobre 2006, con il D.L. n. 262/2006 convertito con legge 24/11/2006 n. 286 (cfr. art. 2 del testo coordinato, commi da nn. 48 a 53). La legge prevede l'applicazione di franchigie in favore del coniuge e alcuni parenti.



**NN investment
partners**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

NN Investment Partners Luxembourg SA – Italian Branch
Via Santa Maria Segreta, 7/9
20123 Milano
Tel. +39 02 3031 6 400
oppure www.nnip.it